



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante Procedura Aperta

ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

Criterio: qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO-STATICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA PIRANDELLO 235, SESTO SAN GIOVANNI.

1. PREMESSE

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Territorio, lavori Pubblici - Ambiente n. 2125 del 13.12.2024, come integrata dalla determinazione dirigenziale del medesimo Settore n. 90 del 28.1.2025, questa Amministrazione ha disposto di affidare l'esecuzione di lavori in oggetto conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 e nel Decreto correttivo 5 agosto 2024 reperibili e consultabili al seguente *link* del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

L'individuazione del soggetto con il quale sottoscrivere il contratto avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

La presente procedura, come previsto all'art. 1, lett. a), dell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023, ha una durata massima di mesi 9 (nove), dalla pubblicazione del presente disciplinare fino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del citato allegato.

Non trova applicazione l'art. 43, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 in materia di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l'intervento in oggetto non ha un interesse transfrontaliero certo; in primo luogo, per il suo valore, assai distante dalla soglia comunitaria ed in secondo luogo in quanto l'ubicazione dei lavori, le cui specifiche tecniche prevedono l'esecuzione di opera normalmente reperibili sul mercato nazionale, non lasciano presupporre l'interesse di operatori esteri.

Il presente disciplinare recepisce la normativa vigente e, in particolare, il D. Lgs. 36/2023 così come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice Civile.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG: B57E58E076

CUP: C45I23000010004

CPV: 45454000-4 *Lavori di ristrutturazione*

NUTS: ITC4C

Ente Appaltante: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo internet: www.sestosg.net.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'arch. Antonio di Giorgio (a.digiorgio@sestosg.net)

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o

nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID o CieID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione;
3. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
4. eDGUErequest (formato xlm);
5. Patto di integrità;
6. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel.
Elaborati progettuali
7. 001 2122 E_X0 REE 01 02 Elenco elaborati;
8. 002 2122 E_X0 CCE 01 05 Computo metrico estimativo;
9. 003 2122 E_X0 CEP 01 05 Elenco prezzi
10. 004 2122 E_X0 CAN 01 05 Analisi nuovi prezzi
11. 005 2122 E_X0 CQI 01 05 Quadro di incidenza della manodopera;
12. 006 2122 E_X0 KCS 01 03 Capitolato speciale (prestazionale e d'appalto)
13. 007 2122 E_X0 CQC 01 02 Quadro economico finale
14. 008 2122 E_X0 KSC 01 03 Schema di contratto
15. 009 2122 E_X0 RCR 01 00 Cronoprogramma
16. 010 2122 E_X0 RRT 01 00 Relazione sui CAM
17. 011 2122 E_X0 RRT 02 01 Relazione tecnica sulle interferenze;
18. 012 2122 E_X0 RRT 03 00 Relazione tecnica sulle materie;
19. 013 2122 E_X0 RRI 01 00 Relazione generale illustrativa;

20. 014 2122 E_E0 DPG 01 01 Planimetria generale di intervento 1:1.000;
21. 015 2122 E_E0 DPL 01 01 Planimetria di progetto: piano seminterrato e rialzato 1:100;
22. 016 2122 E_E0 DPL 02 01 Planimetria di progetto: piano primo, secondo e sottotetto 1:100
23. 017 2122 E_E0 DPT 01 00 Particolari architettonici;
24. 018 2122 E_O0 RCA 01 01 Relazione di calcolo delle strutture;
25. 019 2122 E_O0 RCA 02 01 Fascicoli dei calcoli;
26. 019 2122 E_O0 RFO 01 01 Relazioni sulle fondazioni e geotecnica;
27. 020 2122 E_O0 RMA 01 01 Relazione sui materiali e sulle dosature;
28. 021 2122 E_O0 RPM 01 01 Piano di manutenzione delle opere strutturali;
29. 022 2122 E_O0 DSA 01 00 Stato di fatto: pianta fondazioni e primo solaio 1:100;
30. 023 2122 E_O0 DSA 02 00 Stato di fatto: secondo e terzo solaio 1:100;
31. 024 2122 E_O0 DSA 03 00 Stato di fatto: quarto solaio e copertura 1:100
32. 025 2122 E_O0 DSP 01 01 Stato di progetto: interventi strutture orizzontali primo solaio;
33. 026 2122 E_O0 DSP 02 01 Stato di progetto: Interventi strutture orizzontali secondo solaio
34. 027 2122 E_O0 DSP 03 01 Stato di progetto: Interventi strutture orizzontali terzo solaio;
35. 028 2122 E_O0 DSP 04 01 Stato di progetto: Interventi strutture orizzontali quarto solaio;
36. 029 2122 E_O0 DSP 05 01 Stato di progetto: Interventi strutture orizzontali solaio;
37. 030 2122 E_O0 D SS 01 01 Stato di progetto: sezioni 1:100;
38. 031 2122 E_O0 DPT 01 01 Particolari costruttivi: controventi longitudinali;
39. 032 2122 E_O0 DPT 02 01 Particolari costruttivi: controventi trasversali;
40. 033 2122 E_G0 RRG 01 01 Relazione geologica;
41. 034 2122 E_C0 RPS 01 01 Piano della sicurezza e coordinamento;
42. 035 2122 E_C0 RPS 02 01 Piano della sicurezza e coordinamento;
43. 036 2122 E_C0 DFC 01 00 Layout di cantiere.

Gli elaborati tecnici sono stati validati dal RUP in data 12.12.2024 e approvati con determinazione dirigenziale n. 2125 del 13.12.2024.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante al seguente *link*:

[Portale Comune di Sesto](#)

- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma Sintel" al seguente *link*:

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=196440513>

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Guide a Manuali" al seguente *link*:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **10 marzo 2025** per via telematica attraverso la sezione della procedura sulla Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni di procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **14 marzo 2025**, a

norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma nella sezione "Documentazione di gara". Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma SinTel, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Le opere oggetto dell'appalto possono riassumersi sinteticamente come segue:

- placcaggi in FRP dei pilastri e delle travi di piano delle 1. strutture in elevazione;
- cerchiature in acciaio di alcuni pilastri;
- interventi su telai esistenti: dissipatori isteretici;
- realizzazione di travi secondarie di impalcato in cls a spessore di solaio, per garantire il collegamento trasversale dei telai principali;
- realizzazione di travi di fondazione per la ripartizione dei carichi ed il mutuo collegamento dei plinti isolati;
- ripristino corticale calcestruzzo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite dal presente disciplinare, dal capitolato speciale d'appalto nonché dagli elaborati del progetto esecutivo e relativi allegati dei quali l'operatore economico concorrente dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa. La suddivisione in lotti comporterebbe, infatti, un aumento dei costi del personale deputato ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, una dilatazione dei tempi per le verifiche, a parità di personale dedicato. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, l'importo dell'accordo quadro indicato nel paragrafo successivo è tale da non precludere la partecipazione di micro, piccole e medie imprese.

5.3 IMPORTO

L'importo dell'appalto è indicato nel seguente quadro economico di sintesi:

Tabella n. 1

	Descrizione	Importo (Euro)
(a)	Importo dei lavori	1.396.736,11
(b)	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori non soggetti a ribasso	76.670,22
(c)	Importo totale dell'appalto (a) + (b)	1.473.406,33

Gli importi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A. al 10% (Euro 147.340,63) e/o di altre Imposte e contributi di legge.

L'importo massimo posto a **base di gara e quindi soggetto a ribasso (a)** è pari a **Euro 1.396.736,11**.

I costi della sicurezza **(b)** sono scorporati da tale importo assoggettato a ribasso e sono quantificati in Euro 76.670,22.

L'importo massimo soggetto a ribasso **(a)** comprende invece i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato indicativamente, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, in Euro 430.513,38 per l'intero periodo dell'appalto, calcolati sulla base dei seguenti elementi riferiti a tutti i servizi in appalto:

- numero di addetti dedicati al servizio;
- costi unitari della manodopera, in relazione all'inquadramento contrattuale in relazione al contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento individuato alla stazione appaltante.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al decreto citato, è il seguente: **F012 - EDILI: Industrie e Cooperative**.

Tali costi sono quindi soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, nell'offerta economica, l'operatore ha l'obbligo di indicare, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera – oltre che gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti da quelli indicati dalla stazione appaltante potrà dare luogo nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati alla verifica della congruità dell'offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala giacché l'onere istruttorio della stazione appaltante per la valutazione del rispetto dei minimi salariali e, più in generale, dei costi della manodopera e dei profili di sicurezza scatta, oltre che nelle ipotesi di anomalia dell'offerta (ai sensi dell'art. 110 del codice), nei casi in cui l'importo offerto dal concorrente (in termini assoluti o di sconto) intacchi i valori medi indicati dalla stazione appaltante.

Secondo il combinato disposto dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 2, comma 4 dell'Allegato I.01 al citato decreto, gli operatori economici concorrenti po-

tranno indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante e che non abbia ripercussioni negative sui trattamenti salariali minimi delle maestranze.

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del citato Allegato I.01, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Nella fattispecie si considerano equivalenti, nei limiti di quanto sopra indicato i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/IN-PES F012, F015, F018.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio

6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Le prestazioni oggetto del contratto sono contabilizzate a misura ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2016.

Tabella n. 2

N.	Declaratoria	Categoria	Importo (Euro)	Classifica	% sul totale	Tipologia della categoria
1)	Opere edili – Edifici civili ed industriali	OG1	€ 1.396.736,11	III bis	94,80%	Categoria unica a qualificazione obbligatoria
2)	Oneri della sicurezza		€ 76.670,22		5,20%	
	Importo totale dei lavori comprensivo di oneri		€ 1.473.406,33		100,00%	

7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

7.1 DURATA

Come indicato all'art. 2.10 del Capitolato speciale d'appalto, il contratto avrà durata pari a giorni **365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi**, a partire dalla sottoscrizione del contratto o, nel caso di consegna in via anticipata ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, dalla data di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del citato decreto, così come modificato dall'art. 45, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 209/2024, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5% e l'1,5% dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del citato decreto, così come modificato dall'art. 45, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 209/2024, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, tenuto conto dell'offerta di riduzione temporale di cui al criterio di valutazione (C), è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale.

Il premio è corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

7.2 REVISIONE DEI PREZZI

Trova applicazione l'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

La revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano, ai sensi del comma 2, lett. a), una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione potrà essere richiesta una sola volta per ogni annualità.

Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato II-bis al D. Lgs. 36/2023, nello specifico, gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT come indicato all'art. 2.34.1 del capitolato speciale.

7.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del medesimo contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 120 commi 1, lett. b), c) e d), 3 e 5 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste senza che l'appaltatore medesimo non possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad Euro 1.768.087,60 al netto di IVA al 10% e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo dei costi per la manodopera e della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, come da tabella seguente:

Tabella n. 3

Descrizione	Importo (Euro)
Importo dei lavori	1.473.406,33
Importo per il quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	294.681,27
Importo globale dell'appalto	1.768.087,60

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora la stazione appaltante accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano *"rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara"*:

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora la stazione appaltante accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica

del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltante accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Infine, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità nonché la mancata accettazione del Patto di integrità costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico aggiudicatario **dovrà** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

10.1 REQUISITI GENERALI

(a) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 e 95, commi 1 e 2, qualora accertate, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. lgs. 36/2023 gli operatori economici concorrenti, oltreché le consorziate esecutrici o che prestano i requisiti e l'ausiliaria, hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del D. Lgs. 36/2023.

(b) [solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale rapporto dovrà essere allegato sulla Piattaforma in uno dei boxes relativi alla documentazione amministrativa creati dalla stazione appaltante.

(c) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, **tutti** gli operatori economici, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta:

1. di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 (se ad essi soggetto);

2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

- una quota pari ad almeno il 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari ad almeno il 10% di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, allo scopo di evitare una procedura ad esito infruttuoso a causa di requisiti troppo onerosi per gli operatori economici concorrenti in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere, questa stazione appaltante ritiene di poter ragionevolmente ricorrere all'applicazione delle deroghe previste all'art. 1, comma 7, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, chiedendo una percentuale minima di occupazione femminile pari al 10%, tenuto conto che il livello del tasso percentuale di occupazione femminile nei cantieri edili è stabilmente inferiore a tale soglia. (Tali dati fanno riferimento al settore ATECO "Costruzioni" che comprende costruzioni di edifici, ingegneria civile e lavori di costruzione specializzati per classe di età 15 – 89 anni - Fonte banca dati ISTAT. reperibile all'indirizzo <https://dati.istat.it>).

10.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente

aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

L'autorizzazione all'accesso da parte della stazione appaltante all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 36/2023.

10.3 REQUISITO DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(d) possedere iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al D. Lgs. 36/2023;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

10.4 REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non richiesto.

10.5 REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

(e) Ai fini della comprova del requisito di cui all'art. 100, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono possedere, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, attestazione, in corso di validità, rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria unica **OG1** per una classifica che copra l'intero importo dell'appalto **(III-bis o superiore)**.

Tabella n. 3

Categoria	Descrizione	Tipologia	Subappalto
OG1	Opere edili – Edifici civili ed industriali	Categoria <u>unica</u>	Entro i limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 (**)

()** per il subappalto si rimanda al paragrafo 13.

Non trova applicazione la dimostrazione del possesso di capacità tecnico professionale tramite i requisiti sostitutivi all'attestazione SOA di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

Trova applicazione l'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 relativa all'abilitazione dell'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria qualificazione con classifica incrementata di un quinto. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo

contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Nel caso di **verifica triennale** è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento.

Il **rinnovo** dell'attestazione, ai sensi del comma 6 del citato articolo, può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

Qualora la procedura di rinnovo, al momento dell'invio dell'offerta, non sia ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'operatore economico sarà considerato privo di qualificazione e quindi **escluso** dalla procedura.

10.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisito di idoneità

Il requisito di cui al punto **(d)** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto **(e)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del citato decreto al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), i requisiti generali devono essere posseduti, oltre che dal

consorzio, anche dalle consorziate esecutrici nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(d)** dovrà essere posseduto dal consorzio **e** dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett b) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento sono disciplinati dall'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 fermo restando che:

a) i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) tali requisiti vengano dimostrati:

- esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici; i requisiti posseduti in proprio sono quindi computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- tramite le consorziate indicate in sede di gara; i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti speciali di qualificazione (nella fattispecie possesso dell'attestazione SOA), devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio, quale unico soggetto che acquista la qualifica di contraente e concorrente. Le consorziate designate come esecutrici dell'appalto dovranno unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

11. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, **non è** consentito che partecipino alla presente procedura di gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'**esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che la prima (ausiliaria) non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. E' fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario

l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- **per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi)**

fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:

- Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- DGUE;
- Patto di integrità;
- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Si ricorda che, solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione di impegno a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura. Qualora invece alla procedura di gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

- **In caso di avvalimento per i requisiti di partecipazione**

fornire, nella busta amministrativa, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

- **In caso di avvalimento premiale**

fornire, nella busta tecnica, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Si precisa che l'assenza del contratto di avvalimento premiale o la sua incompletezza **non** potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio in quanto ciò modificherebbe in modo sostanziale l'offerta del concorrente dopo il termine della presentazione delle offerte. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento non potranno essere attribuiti.

Per quanto sopra disposto, in caso di ricorso da parte di un concorrente ad entrambi i tipi di avvalimento, è onere del medesimo operatore economico inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

12. REQUISITI DI ESECUZIONE

(1) Ai sensi del combinato disposto degli art. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

(2) Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 29, comma 19, lettera a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge n. 56 del 2024, a decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente di cui al citato art. 27 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

In mancanza della patente o in possesso della medesima con punteggio inferiore a quindici crediti, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a Euro 6.000,00 nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 per un periodo di sei mesi.

Non sono tenute al possesso della patente gli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con classifica pari o superiore alla III.

(3) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(4) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scaden-

za di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

13. SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare potranno essere subappaltate entro il limite di cui al periodo precedente (quindi **non superiore** al 49,99%) ma, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del citato decreto, **non** potranno, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (subappalto a cascata) in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità degli interventi, per minimizzare, considerata la tipologia dei servizi di intervento, la perdita di controllo dell'esecuzione da parte del committente e dell'impresa affidataria, nonché la diluizione delle responsabilità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura **non inferiore** al 20% delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione (o in documento equipollente da allegare a propria cura) una diversa soglia (da intendersi superiore al 20% minimo) di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle micro, piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore nonché ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

14. SOPRALLUOGO

Non previsto.

15. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 pari al 2% dell'importo, è di **Euro 29.468,13** fatte salve le riduzioni previste all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come segue:

- mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Viale Gramsci n. 11 in Sesto San Giovanni – IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419**;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf);
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

NB: si raccomanda i concorrenti a prendere visione del documento al presente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, la garanzia fideiussoria deve essere:

- verificabile telematicamente presso l'emittente;

ovvero

- gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*). A tale scopo le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023).

La mancata indicazione delle modalità di verifica della garanzia è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, **purché** la garanzia sia stata emessa **prima** della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

NB: non è più prevista la verifica della garanzia fideiussoria tramite indirizzo PEC

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
1. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
2. se del caso, l'espressa relativa indicazione di gestione mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro

garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti qualora non siano già inseriti nel FVOE.

L'importo è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non è cumulabile** con quella indicata alla precedente lett. a).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente:

- che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (Blockchain) ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

ovvero

- che sia verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico possieda una o più delle seguenti certificazioni o marchi in corso di validità tra quelle previste dall'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023:

- Uni En Iso 9001;
- Uni En Iso 14001;
- Uni Iso 45001;
- SA 8000;
- Uni/Pdr 125;
- Ecolabel;
- Emas;
- Uni Iso 37001;
- Uni En Iso 14064-1.

Ulteriori certificazioni, ancorché previste nel citato allegato II.13, **non** saranno considerate ai fini della riduzione del 20%.

NB: le riduzioni di cui alle lettere **a)** e **b)** **non** sono cumulabili tra loro.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Si ricorda che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria **solo a condizione** che il documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della garanzia con importo inferiore a quello dovuto.

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La delibera ANAC è reperibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La verifica dell'avvenuto pagamento del contributo è effettuata mediante l'allegazione alla documentazione amministrativa della ricevuta di transazione rilasciata da PagoPA o da documento equipollente

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**.

NB: Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

17. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 20 marzo 2025

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta. La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

19. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;
- Busta telematica economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da

quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere, all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare si chiarisce che:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare della documentazione amministrativa e della domanda/ivi compreso il difetto di sottoscrizione; è altresì, sanabile il mancato inserimento del Patto di Integrità e del contributo ANAC;
- **è sanabile** la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, garanzia provvisoria, contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione), aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico

dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

- **è sanabile** la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nell'articolo dedicato (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc.).
- **è sanabile** la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica/economica e i documenti ad essa correlati;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

21. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo *step*, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indicare la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante:

- Domanda di partecipazione;
- eDGUErequest;
- Imposta di bollo;
- Garanzia provvisoria;
- Certificazioni di qualità o marchi **[Eventuale]**
- Attestazioni SOA
- Contributo ANAC;
- Patto di integrità;
- Documentazione in caso di soggetti plurisoggettivi o in avvalimento **[Eventuale]**

21.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione 2025" allegato al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vd. Punto 21.3).

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola: dal legale rappresentante;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti**: dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti**: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023): dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**: dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**: da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica: da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**: da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla mandataria.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

21.2 Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente punto 21.1.

Il DGUE deve essere presentato e compilato in tutte le Sezioni pertinenti:

- dal singolo operatore economico;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per l'utilizzo del file:

"DGUEREQUEST_02253930156_2025_LAVORI_CASERMA_CARABINIERI_LOT-0001.xml"

allegato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il file (tasto sx del mouse) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio browser e salvare la pagina web completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il file sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al link di cui al paragrafo 4.1.

Ai fini della compilazione e della creazione di un *DGUEResponse*, l'operatore economico potrà effettuare l'*upload* del *DGUERequest* allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma Sintel o da CONSIP al presente link:

<https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#1/start>

Il servizio è utilizzabile a seguito di *login*. pertanto l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso a tale portale.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell' eDGUE l'operatore economico può consultare le istruzioni reperibili ai seguenti link:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498-p3qUk3f>
https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo

Il *DGUEResponse*, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente secondo le modalità indicate al paragrafo 21.1.

Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al file in formato XLM, anche quello in formato PDF al fine di una più agevole consultazione da parte della stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta.

NB: in caso di malfunzionamento o di impossibilità di utilizzo dell'*eDGUERequest* messo a disposizione dalla stazione appaltante, si chiede di cambiare il nome del file per renderlo più corto. Solo qualora il problema persista, sarà possibile per il concorrente utilizzare il DGUE classico in formato pdf.

21.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolari n. 96/E del 2013 e n. 22 del 2023), ogni concorrente dovrà assolvere l'imposta di bollo per ciascuna "Domanda

di partecipazione" (Euro 16,00 cadauna) presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello F24 Elide dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Non è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'offerta economica.

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari o contratti di rete o GEIE già costituiti, dalla mandataria; da ogni operatore economico facentene parte se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avvalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 Elide è una modalità elettiva ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da Euro 16,00 e allegare alla busta amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente che dovrà contenere il numero seriale e copia del/dei contrassegni (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

21.4 Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Giovanni.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa. Si veda quanto indicato al paragrafo 15.

21.5 [Eventuale] Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, presentano copia delle certificazioni che giustificano le riduzioni dell'importo della cauzione.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

21.6 Attestazioni SOA

Copia delle attestazioni, in corso di validità, rilasciata da una SOA.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie attestazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento di tali attestazioni.

21.7 Contributo ANAC

Comprova del pagamento del contributo a favore dell'ANAC. Si veda quanto indicato al paragrafo 16.

21.8 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, anche dalle eventuali consorziate

esecutrici. Dovrà essere sottoscritto anche dall'ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

21.9 [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista

di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

21.10 [Eventuale – Solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti] Rapporto sulla situazione del personale

Copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il legale rappresentante di ogni operatore economico dovrà sottoscrivere digitalmente il proprio documento.

Tale rapporto dovrà essere allegato sulla Piattaforma in uno dei boxes relativi alla documentazione amministrativa creati dalla stazione appaltante.

22. STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto esecutivo, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza nonché le specifiche tecniche in esso contenute.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà:

- contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità degli importi offerti dal concorrente;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica richiesta negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 21.1 e contiene obbligatoriamente i documenti di cui al punto **(1)** e **(2)** e facoltativamente di cui ai punti **(3)** e **(4)**:

(1) Relazione tecnica;

(2) Criterio quantitativo;

(3) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale);

(4) [Eventuale] Accesso agli atti.

(1) Relazione tecnica

Tale documento dovrà essere suddiviso in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri di valutazione qualitativa **(D)** riportata al successivo paragrafo 26.1. La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente le 10 (dieci) facciate in formato A4, carattere Century Gothic, dimensione 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà

essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

La Commissione non valuterà le pagine in eccedenza a quelle indicate.

Non è concessa la presentazione di allegati. Qualora presenti, non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

(2) Criterio quantitativo

L'operatore economico compila e allega il file messo a disposizione della stazione appaltante relativo al criterio di valutazione quantitativa **(Q)** di cui al paragrafo 26.1.

(3) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)

L'operatore economico allega il contratto di avvalimento ai fini del miglioramento dell'offerta che dovrà contenere l'indicazione chiara e precisa dei requisiti che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente per l'ottenimento di un punteggio più elevato in sede di valutazione dell'offerta.

(4) [Eventuale] Accesso agli atti

L'operatore economico, in caso di richiesta di oscuramento di parti dell'offerta, allega:

- una dichiarazione firmata contenente i dettagli delle parti della suddetta offerta che si intendono coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali tali parti sono da segretare;
- una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

23. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico valorizza, a sistema sulla Piattaforma, i seguenti campi economici:

1. nel campo "*Offerta economica*", il concorrente inserisce il ribasso unico percentuale di sconto sull'importo posto a base di gara con un massimo di cinque cifre decimali. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale.
2. nel campo "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*", il concorrente inserisce la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. nel campo "*di cui i costi del personale*" il concorrente inserisce la stima dei costi della manodopera quantificati dall'operatore economico.
4. nel campo "*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*" presente a sistema, il concorrente inserisce l'importo definito degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come quantificati dalla stazione appaltante **(Euro 76.670,22)**.

Il valore indicato nel campo grigio "*Offerta economica complessiva*", presente a sistema sulla Piattaforma, non è modificabile ma di sola consultazione ed è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "*Offerta economica*" e il valore inserito nel campo "*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*".

24. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni

- immesse a sistema, attraverso il tasto "Genera documento";
 - sottoscrivere il predetto documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità indicate al paragrafo 22.1.
- Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

Il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Si deve quindi procedere con l'*upload* in Piattaforma del file debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'*upload* di tale documento d'offerta il concorrente può passare allo step successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta.

25. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo step del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 4

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di punteggio tecnico per accedere alla fase economica della procedura.

26.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **"D"** vengono indicati i **"Punteggi qualitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **"Q"** vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire criteri per i quali il punteggio viene attribuito proporzionalmente in base a una formula matematica codificata nel presente disciplinare, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Tabella n. 5

CRITERI	Punti Max (D)	Punti Max (Q)
---------	---------------	---------------

(A) Struttura organizzativa impiegata per l'esecuzione dei lavori			
A.1) Il concorrente dovrà descrivere le modalità organizzative dell'area di cantiere, in particolare dell'area in prossimità dell'ingresso della caserma in termini planimetrici e quantitativi per la fornitura e posa di strutture (baraccamenti per uffici comprensivi di allacci elettrici, rete dati, fognari, e climatizzazione estiva e invernale come previsto da progetto per un numero massimo di n. 4 unità) al fine di ospitare le funzioni giuridico amministrative degli uffici della caserma. Il concorrente potrà proporre soluzioni alternative rispetto alla distribuzione planimetrica in relazione al numero di container ritenuto congruo ad ospitare le funzioni di ufficio della caserma durante i lavori (numero complessivo aggiuntivo di n. 4 container completi di allacciamenti elettrici, rete dati, climatizzazione estiva e invernale). Gli stessi dovranno essere completi di allacci idrici rete dati, impianti elettrici rispetto alla palazzina. (CRITERIO QUALITATIVO)	Max 25 punti	25	
A.2) Nell'ambito dell'organizzazione logistica che prevede la formazione di un area di baraccamenti temporanei atti ad ospitare funzionalità d'ufficio, al fine di consentire logisticamente queste attività, il concorrente dovrà proporre il completamento della suddetta organizzazione logistica, prevedendo lo spostamento degli elementi di arredo <i>ante</i> e <i>post</i> lavori relativamente agli uffici che dovranno migrare nelle strutture e rispetto ad altri spostamenti di elementi di arredo necessari per realizzare le opere di appalto. (CRITERIO QUALITATIVO)	Max 20 punti	20	
(B) Caratteristiche metodologiche dell'offerta			
B.1) Nella relazione il concorrente dovrà proporre delle soluzioni tecniche in relazione alle prestazioni per l'esecuzione delle opere di adeguamento relative l'impianto elettrico e illuminotecnico in relazione alle parti e stanze interessate dagli interventi sismici. Il concorrente dovrà effettuare una analisi e proporre un adeguamento più completo rispetto agli interventi sugli impianti elettrici e illuminotecnici interessati dalle opere di adeguamento sismico come previsto da progetto esecutivo. (CRITERIO QUALITATIVO)	Max 15 punti	15	
B.2) Nella relazione il concorrente dovrà proporre delle soluzioni tecniche in relazione alle prestazioni per l'esecuzione delle opere di adeguamento relative ai serramenti delle parti interessate dagli interventi sismici. Il concorrente dovrà effettuare una analisi e proporre un adeguamento più completo rispetto agli interventi sui serramenti interessati dalle opere di adeguamento sismico come previsto da progetto esecutivo.(CRITERIO QUALITATIVO)	Max 15 punti	15	
(C) Riduzione temporale rispetto alla tempistica di esecuzione delle opere indicata in progetto			
Il concorrente dovrà indicare il n. di giorni naturali e consecutivi in meno offerti rispetto alla tempistica in giorni indicata nel progetto. La riduzione temporale (<i>R_i</i> della formula sotto riportata) è da intendersi quale tempo totale di	Max 5 punti		5

svolgimento dei lavori. (CRITERIO QUANTITATIVO)			
TOTALE		75	5

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito.

26.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri **qualitativi (A.1), (A.2), (B.1) e (B.2)**, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

In conformità all'indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula di cui al metodo aggregativo compensatore sotto indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità sopra descritta.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione dei criteri di natura qualitativa per la presenza di un numero di offerte valutabili **inferiore a tre**, troverà applicazione il metodo discrezionale di seguito indicato.

Per ciascun criterio tecnico oggetto di valutazione, l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:

Tabella n. 6

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

26.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL CRITERIO QUANTITATIVO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri quantitativo di cui alla lettera **(C)**, Il coefficiente **C_i**, variabile da zero ad uno,

viene calcolato tramite l'applicazione della seguente formula di interpolazione lineare:

$$C_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito;

R_i = riduzione temporale offerta da concorrente (i), espressa con il n. di giorni offerti in meno rispetto a quanto previsto in progetto;

$R_{\min}$ = offerta più conveniente (riduzione temporale numericamente più alta);

Viene quindi premiato il concorrente che offre un numero di giorni in meno più alto rispetto alla tempistica prevista nel cronoprogramma.

26.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente C_i , variabile da zero ad uno, viene calcolato tramite l'applicazione della seguente formula di interpolazione lineare:

$$C_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito;

R_i = valore dell'offerta del concorrente (i) espressa in termini di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara;

$R_{\max}$ = ribasso unico percentuale più conveniente (numericamente più alto).

Viene quindi premiato il concorrente che offre un ribasso percentuale più alto rispetto all'importo a base di gara.

26.5 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum [C_{xi} * P_x]$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo;

C_x = coefficiente per il criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo;

P_x = punteggio per il criterio X;

X = 1, 2, 3 (numero di criteri di valutazione).

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica (somma dei punteggi dei criteri qualitativi non riparametrati, e quantitativi) presentata da ogni concorrente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri dell'offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi degli elementi qualitativi come sopra ottenuti verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio valutativo.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto costituito dai punteggi ottenuti dalla somma di quelli dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica.

Non si procederà alla riparametrazione in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

NB: Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 del citato articolo. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può svolgere anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

28. MODALITA' DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

La data e l'ora dello svolgimento delle sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni. La Piattaforma infatti consente, tramite funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessario, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

29. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023, non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante di riservare di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 26.5.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

31. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche ammesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che:

- (1) ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica nel suo complesso.
 - (2) In caso di ulteriore parità di punteggio sull'offerta tecnica complessiva, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sui criteri qualitativi **(D)**.
 - (3) Qualora permanga parità, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. Tale procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2026, verrà esperita e condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa. Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura.
- Si procederà alla proposta di aggiudicazione qualora dovesse pervenire una sola offerta di rilancio, se valida.
- (4) Infine, dovesse permanere l'*ex aequo*, si procederà al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto

all'importo a base di gara.

32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera nonché il superamento dei 4/5 del punteggio massimo sia per l'offerta tecnica che per quella economica, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

33. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.
- l'equivalenza delle tutele con le modalità di cui all'art. 110, in conformità all'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Non trova applicazione il termine dilatorio (**stand still**) ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale comprensivo di oneri della sicurezza da interferenza. L'importo del 10%, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

Contestualmente alla consegna della garanzia definitiva, la cauzione provvisoria dell'aggiudicatario presentata in sede di offerta è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

34. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

35. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

<https://servizi-sestosangiovanni.e-pal.it/L190/?idSezione=256&id=&sort=&activePage=&search=>

36. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023.

Come previsto dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del medesimo decreto sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del D. Lgs. 36/2023, con la comunicazione di aggiudicazione di cui sopra, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 36/2023.

Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

Trascorsi i 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà all'ostensione delle offerte secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 del citato articolo.

37. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

38. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rp@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico.

Sesto San Giovanni, 12.2.2025

Il Responsabile Unico del Progetto
(Arch. Antonio Di Giorgio)
[Firmato digitalmente]